DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1964

che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti, nonché di bozzime preparate e appretti preparati a base di sostanze amidacee, in provenienza da taluni Stati membri

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(64/678/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (1), basata sull'articolo 235 del Trattato, con la quale si è autorizzata la riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (2), che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la suddetta decisione,

Vista la propria decisione del 4 dicembre 1963 (3), che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di destrine, amidi, fecole solubili o torrefatti, bozzime e appretti preparati a base di materie amidacee in provenienza da determinati Stati membri, modificata dalle proprie decisioni del 2 aprile 1964 (4) e 31 luglio 1964 (5),

Visto il telex in data 28 ottobre 1964, con il quale la Repubblica francese ha chiesto alla Commissione di venir nuovamente autorizzata ad applicare tasse di compensazione all'importazione di destrine e di bozzime in provenienza dagli altri Stati membri,

Dopo aver consultato gli altri Stati membri;

Considerando che la durata di validità della citata decisione del 4 dicembre 1963 è stata limitata all'8 dicembre 1964, in conformità dell'articolo 3 della prima decisione summenzionata del Consiglio; che l'autorizzazione di riscuotere tasse di compensazione può venir prorogata alle stesse condizioni alle quali è stata accordata;

Considerando che, secondo il metodo addottato nelle citate decisioni della Commissione, le tasse di compensazione eventualmente applicabili alle merci in questione (in appresso denominate rispettivamente « destrine » « bozzime ») sono state fissate sulla base dei prezzi medi delle materie prime utilizzate, ponderati in funzione, da un lato, delle produzioni rispettive di tali merci, a base di fecola di patate o di granturco, nello Stato membro richiedente, e, d'altro lato, delle produzioni di queste stesse merci negli altri Stati membri ai fini di una loro esportazione; che tale metodo, per quanto conforme alle disposizioni della predetta prima decisione del Consiglio, può avere per effetto, in alcuni casi, di assoggettare ad una tassa di compensazione delle merci, per la fabbricazione delle quali le industrie concorrenti possono approvvigionarsi a prezzi relativamento simili; che, in tali condizioni, e dopo aver consultato gli Stati membri, sembra opportuno determinare separatamente le tasse di compensazione eventualmente applicabili alle merci in questione a seconda che queste derivino dalla fecola di patate o di granturco; che l'applicazione di tale metodo sembra attualmente possibile;

Considerando che sembra pertanto opportuno non attendere la data di cessazione di validità della decisione del 4 dicembre 1963, ma autorizzare già da ora la Repubblica francese a riscuotere delle tasse di compensazione sulla base del nuovo sistema;

Considerando che dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica italiana non sono attualmente in

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
(3) GU n. 185 del 19. 12. 1963 pag. 2948/63.
(4) GU n. 66 del 24. 4. 1964, pag. 1075/64.
(5) GU n. 134 del 20. 8. 1964, pag. 2257/64.

grado di esportare destrine o bozzime fabbricate a base di fecola di patate ;

Considerando che, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica federale di Germania, è opportuno prendere in considerazione, quando tale materia è di origine nazionale, un prezzo medio di 53,91 DM per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza di 530 kg di patate per 100 kg fecola, di un prezzo medio di 8,48 DM per 100 kg di patate rese franco stabilimento per la lavorazione della fecola, di una sovvenzione accordata dallo Stato che, per 530 kg di patate di un tenore forfettario del 16 %, ammonta a 11,02 DM, di costo medio di trasformazione di 16 DM per 100 kg di fecola di patate e di un margine medio dell'industria della fecola dell'8 % ; che, d'altra parte, il prezzo medio della fecola di patate importata, resa franco frontiera e sdoganata, è per il primo semestre del 1964, di 55,64 DM per 100 kg ; che, tenuto conto di una produzione nazionale annua di 40.000 tonnellate, cioè 20.000 tonnellate per sei mesi, e delle importazioni di fecola di patate effettuate nel corso di questo stesso semestre, cioè 12.882,9 tonnellate, possono essere presi in considerazione dei prezzi medi di 62,78 DM, cioè 77,49 FF e 56,50 DM, cioè 69,74 FF, rispettivamente per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine e in 100 kg di bozzime, esportati dalla Repubblica federale di Germania verso la Repubblica francese ;

Considerando che, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nel Regno dei Paesi Bassi, è opportuno prendere in considerazione, quando questa materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che si situa a 48,95 Fl. per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza medio di 510 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio pagato al produttore e di spese di trasporto che ammontano rispettivamente a 6,37 Fl. e a 0,36 Fl. per 100 kg patate, di un costo medio trasformazione di 11 Fl. per 100 kg di fecola e di un margine medio dell'industria della fecola dell'8 % ; che, d'altra parte, il prezzo medio della fecola di patate importata, resa franco frontiera e sdognata, ammonta per il primo semestre 1964, a 53,07 Fl. per 100 kg ; che, tenuto conto di una produzione nazionale annua di 240.000 tonnellate di fecola di patate, cioè 120.000 tonnellate per sei mesi, e delle importazioni di fecola di patate effettuate nel corso di questo stesso semestre, cioè 8.000 tonnellate, per la fecola incorporata nelle destrine e nelle bozzime nel Regno dei Paesi Bassi si possono prendere in considerazione rispettivamente i prezzi medi di 56,29 Fl. e 50,66 Fl. ; che peraltro i costi effettivi d'approvvigionamento della fecola di patate, utilizzata nella fabbricazione delle merci in questione, quando sono destinate all'esportazione, corrispondono ai prezzi suindicati, detratto un importo che, per lo stesso peso di amido di granturco o di fecola di patate, è pari a quello del prelievo applicabile all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, della quantità di granturco impiegata nella fabbricazione di amido di granturco necessario alla lavorazione di dette merci ; che, tenuto conto dei dati relativi alle importazioni effettuate nel corso del terzo trimestre 1964, può essere adottato un prelievo medio di 6,35 Fl., che corrisponde agli importi medi di 11,75 Fl. e 10,57 Fl. rispettivamente concessi all'esportazione di 100 kg di destrine e 100 kg di bozzime ; che pertanto i costi effettivi di approvvigionamento in fecola di patate incorporata nelle destrine e bozzime esportate dallo Stato membro considerato verso la Repubblica francese possono essere fissati rispettivamente a 44,54 Fl. per 100 kg, cioè 60,74 FF, e a 40,09 Fl. per 100 kg, cioè 54,66 FF ;

Considerando, che, per quanto concerne il costo di approvvigionamento in fecola di patate nella Repubblica francese, è opportuno prendere in considerazione, quando tale materia prima sia di origine nazionale, un prezzo medio che si situa a 68,25 FF per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza medio di 535 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio pagato al produttore, di una sovvenzione accordata dallo Stato e di spese di trasporto ammontanti rispettivamente a 9,09 FF, 1,43 FF e 0,60 FF per 100 kg di patate, di un costo medio di trasformazione di 19 FF per 100 kg di fecola e di un margine medio dell'industria della fecola dell'8 % ; che, d'altra parte, il prezzo medio della fecola di patate importata, resa franco frontiera e sdoganata, si situa per il primo semestre 1964, a 81,28 FF per 100 kg ; che, tenuto conto di una produzione annua di 64.400 tonnellate di fecola di patate, cioè 32.200 tonnellate per 6 mesi, e delle importazioni di fecola di patate effettuate nel corso di questo stesso semestre, cioè 173 tonnellate, nella Repubblica francese possono venire presi in considerazione i prezzi medi di 78,56 FF e 70,70 FF, rispettivamente per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine e in 100 kg di bozzime ;

Considerando che il costo di approvvigionamento in granturco destinato all'industria dell'amido nel Regno del Belgio e nel Granducato del Lussemburgo corrisponde al prezzo d'entrata fissato dai due Stati membri in questione, maggiorato delle spese di trasporto che ammontano in media a 13,95 FB per 100 kg, ma diminuito dell'importo della restituzione che tali Stati accordano alla produzione, in applicazione delle

disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio (1), cioè 82 FB per 100 kg ; che, tenuto conto d'un prezzo d'entrata medio di 391,50 FB per 100 kg, calcolato per i mesi di ottobre e novembre 1964, è opportuno prendere in considerazione dei prezzi medi di 552 FB, cioè 54,51 FF e 496,80 FB, cioè 49,06 FF, per il granturco incorporato rispettivamente in 100 kg di destrine e in 100 kg di bozzime, esportati dagli Stati membri di cui trattasi a destinazione della Repubblica francese ;

Considerando che il costo di approvvigionamento di granturco destinato all'industria dell'amido nella Repubblica federale di Germania corrisponde al prezzo di entrata fissato da questo Stato membro, maggiorato delle spese di trasporto che ammontano in media a 1,05 DM per 100 kg, ma diminuito dell'importo della restituzione accordata alla produzione, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè 17,40 DM per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo d'entrata medio di 42,55 DM per 100 kg, calcolato per i mesi di ottobre e novembre 1964, è opportuno prendere in considerazione dei prezzi medi di 44,71 DM, cioè 55,18 FF, e 40,24 DM, cioè 49,66 FF, per il granturco incorporato rispettivamente in 100 kg di destrine ed in 100 kg di bozzime, esportati dalla Repubblica federale di Germania a destinazione della Repubblica francese ;

Considerando che il costo di approvvigionamento in granturco, reso all'industria dell'amido nella Repubblica italiana, corrisponde al prezzo indicativo fissato da questo Stato membro, diminuito dell'importo della restituzione accordata alla produzione, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio ; che, tenuto conto del prezzo indicativo medio di 4.320 Lit. per 100 kg, calcolato per i mesi di ottobre e novembre 1964, e della restituzione massima che lo Stato membro considerato può accordare alla produzione e che, determinata sulla base di un prezzo di entrata di 4.050 Lit. per 100 kg, per i mesi di ottobre e novembre 1964, e di un prezzo medio del granturco di 4.006 Lit. per 100 kg, per il primo semestre 1964, si situa a 44 Lit. per 100 kg, è opportuno prendere in considerazione dei prezzi medi di 7.297 Lit., cioè 57,64 FF, e di 6.567 Lit., cioè 51,88 FF, per il granturco incorporato rispettivamente nelle destrine e nelle bozzime esportate dalla Repubblica italiana a destinazione della Repubblica francese ;

Considerando che il costo d'approvvigionamento in granturco destinato all'industria dell'amido nel Regno dei Paesi Bassi corrisponde al prezzo d'entrata fissato da questo Stato membro, maggiorato delle spese di trasporto che ammontano in media a 1,01 Fl. per 100 kg, ma diminuito dell'importo della restituzione accordata alla produzione, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè 2,70 Fl. per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo d'entrata medio di 29,30 Fl. per 100 kg, calcolato per i mesi di ottobre e novembre 1964, possono venir presi in considerazione rispettivamente, per il granturco incorporato nelle destrine e nelle bozzime, nel Regno dei Paesi Bassi, dei prezzi medi di 47,12 Fl. e 42,41 Fl. ; che però i costi effettivi di approvvigionamento in granturco utilizzato nella fabbricazione delle merci in questione, quando siano destinate all'esportazione verso la Repubblica francese, corrispondono ai prezzi suindicati, detratto un importo corrispondente a quello del prelievo applicabile all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, della quantità di granturco incorporato nella fabbricazione dell'amido di granturco necessario alla lavorazione di dette merci ; che, tenuto conto dei dati relativi alle importazioni effettuate nel corso del terzo trimestre del 1964, può venir preso in considerazione un prelievo medio di 6,35 Fl. per 100 kg di granturco, corrispondente a degli importi medi di 10,83 Fl. e 9,75 Fl., rispettivamente concessi all'esportazione di 100 kg di destrine e di 100 kg di bozzime ; che pertanto i costi effettivi di approvvigionamento in granturco incorporato nelle merci in questione, esportate dallo Stato membro di cui trattasi a destinazione della Repubblica francese, possono venir fissati rispettivamente a 36,29 Fl., cioè 49,49 FF, per 100 kg di destrine, e a 32,66 Fl., cioè 44,54 FF, per 100 kg di bozzime ;

Considerando che il costo di approvvigionamento in granturco destinato alle industrie dell'amido nella Repubblica francese corrisponde al prezzo d'entrata fissato da questo Stato membro, maggiorato delle spese di trasporto che ammontano in media a 1,30 FF per 100 kg, ma diminuito dell'importo della restituzione accordata alla produzione in applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè 7 FF per 100 kg ; che, tenuto conto d'un prezzo d'entrata medio che, per i mesi di ottobre e novembre 1964, può essere fissato, in mancanza di dati noti, a 43,56 FF per 100 kg, pari al prezzo d'entrata medio previsto per i mesi di ottobre e novembre 1963, possono venir presi in considerazione dei prezzi medi di 64,61 FF e 58,15 FF per il granturco incorporato rispettivamente in 100 kg di destrine e in 100 kg di bozzime ;

(1) GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2673/64.

Considerando che, tenuto conto dei dati summenzionati, l'incidenza, sui costi di produzione, delle disparità di prezzo delle materie prime incorporate in 100 kg di destrine e bozzime, importati nello Stato membro richiedente in provenienza dagli Stati membri, è la seguente :

(FF/100 kg)

Stato membro esportatore	U.E.B.L.		R.f. di Germania		Italia		Paesi Bassi	
Merce	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Fecola di patate	—	—	1,07	0,96	—	—	17,82	16,04
Granturco	10,10	9,09	9,43	8,49	6,97	6,27	15,12	13,61

(a) Destrine.
(b) Bozzime.

Considerando che i prezzi medi, escluse le tasse di compensazione, praticati dagli Stati membri esportatori per 100 kg delle merci in questione, rese franco frontiera francese, non sdoganate, sono i seguenti per il primo semestre del 1964 ;

(FF/100 kg)

Stato membro esportatore	U.E.B.L.	R.f. di Germania	Italia	Paesi Bassi
Destrine	59,26	252,63	76,10	99,82
Bozzime	77,64	260,—	400,—	93,49

Considerando che gli importi delle tasse di compensazione che la Repubblica francese potrebbe eventualmente essere autorizzata a riscuotere all'importazione delle destrine e delle bozzime in provenienza dagli altri Stati membri, in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 della summenzionata prima decisione del Consiglio, e tenuto conto dei dazi doganali del 35 % e del 20 %, che lo Stato membro richedente applicava rispettivamente e queste merci al 1° gennaio 1958, nonché del 14 % e 8 % che applica rispettivamente a queste stesse merci dal 1° luglio 1963 nei confronti degli altri Stati membri, e del dazio del 20 % consolidato nel quadro del G.A.T.T. che applica all'importazione delle bozzime provenienti dai paesi terzi, sono i seguenti :

(FF/100 kg)

Stato membro esportatore	U.E.B.L.		R.f. d i Germania				Italia		Paesi Bassi			
Materie prime incorporate	(2)		(1)		(2)		(2)		(1)		(2)	
Merci importate	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Incidenza della disparità dei prezzi delle materie prime (Dq)	10,10	9,09	1,07	0,96	9,43	8,49	6,97	6,27	17,82	16,04	15,12	13,61
Protezione della trasformazione (x)	1,78	2,33	7,58	7,80	7,58	7,80	2,28	12,—	2,99	2,66	2,99	2,80
Incidenza del dazio doganale consolidato applicabile nei confronti dei paesi terzi		15,53		52,—		52,—		80,—		18,70		18,70
Protezione totale ammissibile (Dq + x)	11,88	11,42	8,65	8,76	17,01	16,29	9,25	18,27	20,81	18,69	18,11	16,41
Incidenza del dazio doganale intracomunitario	8,30	6,21	35,37	20,80	35,37	20,80	10,65	32,—	13,97	7,48	13,97	7,48
Importo della tassa di compensazione eventualmente applicabile all'importazione in provenienza da Stati membri	3,58	5,21	nulla	nulla	nulla	nulla	nulla	nulla	6,84	11,21	4,14	8,93

(1) Fecola di patate.
(a) Granoturco.
(2) Destrine.
(b) Bozzime.

Considerando che dalla tabella precedente risulta che per quanto concerne le importazioni nella Repubblica francese

— di destrine e bozzime a base di fecola di patate in provenienza dalla Repubblica federale di Germania,

— di destrine e bozzime a base di granturco in provenienza dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica italiana,

la somma dell'incidenza della disparità dei prezzi delle materie prime e della protezione massima del 3 % dell'attività di trasformazione è coperta dall'incidenza del dazio doganale intracomunitario ; che, pertanto, le condizioni d'applicazione della summenzionata prima decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 non ricorrono ; che detta somma non è coperta dall'incidenza del dazio doganale intracomunitario per le importazioni

— di destrine e bozzime a base di fecola di patate in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi,

— di destrine e bozzime a base di granturco in provenienza dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ;

Considerando che, secondo le indicazioni fornite dallo Stato membro richiedente, i quantitativi di destrine nonché di bozzime e appretti, fabbricati nella Repubblica francese, non sono distinti nelle statistiche di produzione ; che pertanto le importazioni in provenienza dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi, di queste due categorie di merci, possono venir raffrontate solamente con il consumo nazionale totale di destrine, di bozzime e di appretti ; che, comunque, le importazioni nella Repubblica francese delle merci in questione in provenienza da detti Stati membri sono ammontate a 960 tonnellate (593 tonnellate di destrine e 367 tonnellate di bozzime e di appretti) nel corso del primo semestre 1962, a 1.413 tonnellate (788 tonnellate di destrine e 625 tonnellate di bozzime e appretti) nel corso del primo semestre del 1963, e a 2.749 tonnellate (2.289 tonnellate di destrine e 460 tonnellate di appretti e bozzime) nel corso del primo semestre del 1964, pari rispettivamente al 4,6 %, 6,2 % e 11,4 % del consumo nazionale apparente ; che, per contro, nel corso degli stessi tre periodi citati la produzione francese non esportata è ammontata rispettivamente a 93,4 %, 92,1 % e 86,4 % dello stesso consumo apparente ;

Considerando che da tali dati risulta che l'industria francese produttrice di destrine e di bozzime sarebbe messa in pericolo dalle importazioni di dette merci in provenienza dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi, se nei loro confronti non venisse più riscossa una tassa di compensazione ;

Considerando che la Commissione non dispone di nessun elemento che permetta di concludere che le tasse fissate in conformità della tabella precedente sono tali da sfavorire le esportazioni di uno Stato membro rispetto a quelle degli altri ;

Considerando che una preferenza comunitaria deve venir salvaguardata ; che, per quanto concerne le destrine, la misura più adeguata sembra consistere nel subordinare la riscossione delle tasse di compensazione summenzionate alla riscossione, nei confronti dei paesi terzi, di una tassa per un importo pari a quello della tassa più alta prevista nei confronti di uno Stato membro ; che, per quanto concerne le bozzime e gli appretti, non può essere prevista, nei confronti dei paesi terzi, una tassa superiore al dazio doganale del 20 % applicato dalla Repubblica francese nei confronti di detti paesi e consolidato nell'ambito del G.A.T.T. ; che, tuttavia, la protezione totale prevista nei riguardi dell'Unione economica belgo-lussemburghese e del Regno del Paesi Bassi per le bozzime e gli appretti a base di granturco assicura una preferenza comunitaria che, nel caso in questione, può venir considerata sufficiente ; che la protezione totale prevista nei confronti del Regno dei Paesi Bassi per gli appretti e le bozzime a base di fecola di patate è pari a quella assicurata dal dazio doganale del 20 % già citato ; che detta protezione totale, per essere conforme sia agli impegni contratti dalla Comunità nell'ambito del G.A.T.T., sia alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, della citata prima decisione del Consiglio, deve essere ridotta in modo che il principio di una preferenza comunitaria sia rispettato ; che, tenuto conto delle notevoli difficoltà incontrate dall'industria francese interessata, è opportuno limitare tale preferenza comunitaria al minimo compatibile con le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, della citata decisione del Consiglio ; che pertanto l'importo della tassa di compensazione applicabile alle importazioni delle merci in questione in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, tenuto conto del dazio doganale dell'8 % ad esse applicabile, deve venir fissato a 11,21 FF per 100 kg di queste stesse merci ;

Considerando che la citata prima decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 cessa d'essere applicabile il 3 aprile 1965 ; che è pertanto opportuno limitare al 3 aprile 1965 incluso la du-

rata di validità della presente decisione, fatte salve una sua abrograzione o eventuali modifiche che la Commissione possa risolversi ad apportare ad una qualsiasi delle relative disposizioni prima di questa data, specialmente a motivo della decisione che il Consiglio adotterà sulle misure che gli Stati membri devono applicare per quanto concerne le restituzioni accordate alla produzione di alcuni prodotti trasformati a base di cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata, alle condizioni in appresso indicate, a riscuotere delle tasse di compensazione all'importazione di destrine fabbricate a base di fecola di patate, nonché di fecole di patate solubili o torrefatte (voce ex 35.05 A della tariffa doganale comune) e di bozzime preparate e appretti preparati a base di fecola di patate (voce ex 38.12 A I della tariffa doganale comune) in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi,

— di destrine fabbricate a base di granturco e di amidi solubili o torrefatti (voce ex 35.05 A della tariffa doganale comune) e

— di bozzime preparate e appretti preparati a base di granturco (voce ex 38.12 A I della tariffa doganale comune) in provenienza dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,

a meno che gli Stati membri esportatori non applichino tali tasse alla esportazione, e a condizione che sia riscossa una tassa di compensazione all'importazione di destrine, di amidi e fecole solubili e torrefatti in provenienza dai paesi terzi.

Articolo 2

Gli importi delle tasse di cui all'articolo 1 sono fissati come segue :

Prodotti e voce tariffaria	U.E.B.L.		Paesi Bassi		Paesi terzi
	Importazione FF/100 kg	Esportazione FB/100 kg	Importazione FF/100 kg	Esportazione FB/100 kg	Tasse riscosse all'importazione FF/100 kg
Destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti (voce ex 35.05 A)					6,84
— destrine a base di fecola di patate, fecole di patate solubili o torrefatte (voce ex 35.05 A)	—	—	6,84	4,40	—
— destrine a base di granturco, amidi di granturco solubili e torrefatti (voce ex 35.05 A)	3,58	31,80	4,14	2,66	—
Bozzime preparate e appretti preparati a base di materie amidacee (voce ex 38.12 A I)					
— bozzime preparate e appretti preparati a base di fecola di patate (voce ex 38.12 A I)	—	—	11,21	7,61	—
— bozzime preparate e appretti preparati a base di granturco (voce ex 38.12 A I)	5,21	48,81	8,93	6,06	—

Articolo 3

La riscossione da parte della Repubblica francese della tassa prevista nei confronti di uno degli Stati membri esportatori è subordinata alla condizione che la Repubblica francese riscuota pure la tassa prevista nei confronti degli altri Stati membri.

Se la Repubblica francese decide di applicare nei confronti di uno degli Stati membri una tassa inferiore a quella autorizzata dalla presente decisione, è obbligata a ridurre nelle stesse proporzioni le tasse previste nei confronti degli altri Stati membri e dei paesi terzi.

Articolo 4

Prima di dare applicazione alla presente decisione, la Repubblica francese notifica alla Commissione e agli altri Stati membri interessati la data a decorrere dalla quala essa intende procedere all'applicazione stessa, nonché gli importi delle tasse che intende applicare quando tali importi siano inferiori a quelli previsti nella presente decisione.

Articolo 5

È abrogata la decisione del 4 dicembre 1963, modificata con le decisioni del 2 aprile 1964 e del 31 luglio 1964, che autorizzano la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di destrine, di amidi e fecole solubili e torrefatti, nonchè di bozzime preparate e appretti preparati a base di materie amidacee, in provenienza da determinati Stati membri.

Articolo 6

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 20 novembre 1964 e fino al 3 aprile 1965.

Articolo 7

Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN